

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO **GENNAIO 2024**

Lecco, 24/01/2024

Spett.le clientela
- Loro sede -

www.studiodellera.it

LEGGE DI BILANCIO 2024: LE NOVITÀ PER IL LAVORO

È stata pubblicata sul S.O. n. 40 alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 la L. 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di Bilancio 2024: di seguito si sintetizzano le principali disposizioni in materia di lavoro.

Articolo 1	Contenuto
Comma 15	Esonero contributi a carico del lavoratore Viene confermata anche per il 2024 la riduzione del cuneo fiscale, mediante esonero dei contributi lvs a carico del lavoratore. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero di 6 punti percentuali, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali lvs a carico del lavoratore. L'esonero è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L'esonero è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Commi 16 e 17	Fringe benefit Viene innalzata, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai <i>fringe benefit</i> . Nel 2024 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite è elevato a 2.000



	<p>euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati.</p> <p>I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
Comma 18	<p>Detassazione premi produttività</p> <p>Viene confermata, sempre in via sperimentale e non strutturale, la riduzione dell'aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015): per i premi e le somme erogati nell'anno 2024 l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (in luogo dell'ordinario 10%).</p>
Commi 21-24	<p>Trattamento integrativo speciale turismo</p> <p>Viene confermato, sempre in via temporanea, il trattamento integrativo speciale per il settore turismo.</p> <p>Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5, L. 287/1991, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro.</p> <p>Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale turismo su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale (articolo 17, D.lgs. 241/1997).</p>
Commi 60-62	<p>Controlli lavoro domestico</p> <p>Al fine di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l'Agenzia delle entrate e l'Inps, con modalità definite d'intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate.</p> <p>Per favorire l'adempimento spontaneo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza, altresì, per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.</p> <p>L'Agenzia delle entrate e l'Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
Commi 94 e 96	<p>Versamento unitario e compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 37, comma 49-<i>bis</i>, D.L. 223/2006, prevedendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.</p> <p>Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-<i>quinquies</i>,</p>



	<p>ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.lgs. 241/1997). La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all'attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.</p>
Commi 95 e 96	<p>Versamenti in compensazione</p> <p>Con decorrenza 1° luglio 2024, viene modificato l'articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni. Conseguentemente, viene soppressa la possibilità di eseguire i versamenti in compensazione mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.</p>
Commi 97 e 98	<p>Compensazioni</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; - dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; - dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. <p>Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps.</p> <p>La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del già menzionato Istituto.</p> <p>Con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail, sono definite la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, di tali disposizioni e le relative modalità di attuazione.</p>



Comma 125	<p>Pensione di vecchiaia contributiva: riduzione dell'importo soglia</p> <p>Il comma 125 riduce l'importo soglia minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i c.d. contributivi puri (ovvero coloro che hanno contributi versati esclusivamente dal 1° gennaio 1996 in avanti), che diventa pari all'importo dell'assegno sociale <i>pro tempore</i> vigente (fino al 31 dicembre 2023 la soglia minima era pari a 1,5 volte l'assegno sociale stesso). Tale importo soglia non si applica alla c.d. pensione di vecchiaia contributiva senza requisiti, ovvero la pensione liquidata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a soggetti contributivi puri; - che non raggiungono i 20 anni di contribuzione minima e che possono ottenere la pensione a 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione versata.
Comma 125	<p>Pensione anticipata contributiva: innalzamento dell'importo soglia minimo, introduzione di un massimale di importo e previsione di finestra per l'erogazione</p> <p>Il comma 125 interviene anche sulla pensione anticipata per i contributivi puri, ottenibile a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi, di cui all'articolo 24, comma 11, D.L. 201/2011, apportando 4 modifiche disincentivanti il ricorso al già menzionato pensionamento e finalizzate a ridurre la spesa pensionistica:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. viene innalzato l'importo della soglia minima per l'accesso, che dal 1° gennaio 2024 diventa pari a 3 volte (in precedenza 2,8 volte) l'importo dell'assegno sociale, ridotto a 2,8 per le donne con 1 figlio e a 2,6 volte per le donne con almeno 2 figli; 2. viene introdotto un massimale all'importo della pensione, pari a 5 volte il trattamento pensionistico minimo <i>pro tempore</i> vigente e valevole fino al compimento dell'età di vecchiaia ordinaria; 3. viene introdotta una finestra di 3 mesi tra la maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato contributivo e l'inizio della erogazione della pensione; 4. viene applicato anche al requisito contributivo dei 20 anni il meccanismo di adeguamento alle speranze di vita.
Comma 138	<p>Proroga, con modifiche, della c.d. pensione Opzione donna</p> <p>Viene ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la c.d. pensione Opzione donna, istituita dall'articolo 1, comma 9, L. 243/2004, e da allora prorogata di anno in anno, talvolta con modifiche dei requisiti anagrafici e contributivi. Rispetto alla versione in vigore per il 2023, la Legge di Bilancio 2024 aumenta il requisito minimo di età per l'accesso alla misura, che, dai 60 anni di età previsti fino al 31 dicembre 2022, passa a 61 anni da compiere entro il 31 dicembre 2023; resta fissata a 35 anni, invece, l'anzianità contributiva minima richiesta. Restano invariati anche gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti (<i>caregiver</i> di coniuge o parente o affine con <i>handicap grave</i>; lavoratrice con invalidità almeno pari al 74%; lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa del Mise) e, soprattutto, il fatto che la pensione Opzione donna comporta sempre l'integrale applicazione del calcolo contributivo.</p>
Commi 139 e 140	<p>Proroga, con modifiche, della pensione anticipata flessibile c.d. Quota 103</p> <p>Viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 anche la pensione anticipata flessibile, ai più nota come Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 introduce un triplice inasprimento dei requisiti e delle condizioni previste rispetto alla versione normativa in vigore fino al 31 dicembre 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la pensione Quota 103 sarà liquidata interamente con il calcolo contributivo; 2. sarà soggetta a un massimale pari a 4 volte il trattamento minimo <i>pro tempore</i> vigente (in precedenza, 5 volte il trattamento minimo), fino a compimento dell'età di vecchiaia (attualmente



	67 anni); 3. vengono aumentate le durate delle finestre intercorrenti tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi e la liquidazione della pensione (+ 4 mesi per i lavoratori privati, per un totale di 7 mesi; +3 mesi per i dipendenti pubblici, per un totale di 9 mesi).
Comma 170	Piani di recupero occupazionale imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa (articolo 44, comma 11- <i>bis</i> , D.lgs. 148/2105) sono stanziati ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare le risorse per la concessione di ulteriori periodi di Cigs o ai trattamenti di mobilità in deroga.
Comma 172	Crisi aziendali con prospettive di cessione È prorogato, per l'anno 2024, il trattamento di sostegno del reddito per crisi aziendale (azienda che ha cessato attività con prospettive di cessione – articolo 44, D.L. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 130/2018), per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di euro 50 milioni per l'anno 2024, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009.
Comma 174	Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale (articolo 22-<i>bis</i>, D.lgs. 148/2015) È stata rifinanziata la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa.
Comma 177	Bonus asilo nido Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'Isee fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7, D.P.C.M. 159/2013, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l'incremento del buono è elevato a 2.100 euro.
Comma 179	Indennità congedo parentale L'indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione, nel limite massimo di un mese, e alla misura del 60% della retribuzione, nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024. L'articolo 34, comma 1, D.lgs. 151/2001, come modificato dal comma 179 in commento, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.
Commi 180-182	Esonero contributivo lavoratrici madri Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.



	<p>L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Commi 191-193	<p>Esonero contributivo donne vittime di violenza</p> <p>Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020) al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziare.</p> <p>Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell'assunzione.</p> <p>In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Commi 296 e 297	<p>Credito d'imposta per gli esercenti le attività di trasporto merci</p> <p>Viene prevista l'estensione del credito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, D.L. 144/2022, alle spese sostenute nel mese di luglio 2022. Il credito è riconosciuto in favore delle imprese che effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nella misura massima del 12%, a fronte della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio impiegato nei veicoli, di categoria euro 5 o superiore. L'estensione del credito d'imposta avviene nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024.</p> <p>L'estensione acquista efficacia dalla data di pubblicazione del provvedimento in esame in Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 30 dicembre 2023.</p>
Commi 395 e 396	<p>Permessi di soggiorno per crisi Ucraina</p> <p>I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.</p> <p>Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, D.lgs. 286/1998.</p>



RIFORMA IRPEF: LE NOVITÀ DEL LAVORO

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 il D.lgs. 216/2023, attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023. Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>Per l'anno 2024, nella determinazione dell'Irpef, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fino a 28.000 euro, 23%; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%; c) oltre 50.000 euro, 43%. <p>In sostanza, solo per l'anno 2024, e nell'ottica di una progressiva transizione a un sistema ad aliquota unica, i primi due scaglioni sono stati unificati con l'applicazione del 23%.</p> <p>Inoltre, sempre per l'anno 2024, sono previste le seguenti misure:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir), è innalzata a 1.955 euro; 2. il trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno; 3. nella determinazione degli acconti Irpef e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 sopra indicati.
Articolo 2	<p>Revisione detrazioni fiscali</p> <p>Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione ai seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020.
Articolo 3	<p>Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>In materia di addizionale regionale Irpef, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024.</p> <p>Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, sempre per il</p>



	<p>solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.</p> <p>Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Mef.</p> <p>Nello stesso modo, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef.</p> <p>Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.</p> <p>Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>Maggiorazione del costo ammesso in deduzioni in presenza di nuove assunzioni</p> <p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato.</p> <p>L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni; l'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.</p> <p>Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.</p> <p>L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ. rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425, cod. civ. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.</p> <p>Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.</p> <p>Sempre per il periodo d'imposta 2024, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo deducibile riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione</p>



dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, cod. civ., è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al decreto.
Le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione saranno definiti con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024.
Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO PROROGHE

Si informano i Signori Clienti che in data 28 novembre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 la Legge 170 del 27 novembre 2023, di conversione con modificazioni del D.L. 132 del 29 settembre 2023 (c.d. Decreto Proroghe).

Si segnalano le seguenti novità riguardanti l'amministrazione del personale.

Remissione in termini per il versamento di tributi e contributi sospesi

È stata prorogata al 10 dicembre 2023 la scadenza relativa a versamenti e adempimenti sospesi nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Ravvedimento operoso speciale

Sono stati riaperti i termini per il ravvedimento speciale previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione: tali soggetti possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Soppressione Anpal e riorganizzazione del Ministero del lavoro

È stato prorogato il termine – dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 – per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e avvocatura dello Stato.

Le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) saranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M., recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare entro il 30 novembre 2023.

Smart working per i super fragili

È prorogato al 31 dicembre il termine per lo *smart working* dei lavoratori fragili (articolo 1, comma 306, L. 197/2022) in possesso delle condizioni di fragilità specificate dal D.M. 4 febbraio 2022.



Proroga di termini in materia sportiva

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre.

TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI DEI DILETTANTI SPORTIVI PER IL 2023

Con la risposta a interpello n. 474/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha chiarito la corretta applicazione della disciplina fiscale transitoria sui compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, nel 2023, hanno interessato dall'entrata in vigore delle nuove regole, precisando che la nuova soglia di esenzione di 15.000 euro riguarda tutto l'anno d'imposta. Dal 1° luglio 2023, infatti, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi (con soglia di esenzione posta a 10.000 euro), ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo (con soglia di esenzione pari a 15.000 euro). Le disposizioni del D.lgs. 36/2021 prevedono che, ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative e che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il Cip e la società Sport e salute Spa possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale. Inoltre, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non sono imponibili ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro e, a tale scopo, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Per il 2023, quindi, si pone il problema di coordinare la coesistenza di 2 differenti modalità impositive.

Le norme transitorie (articolo 51, comma 1-bis, D.lgs. 36/2021), prevedono che per i lavoratori sportivi dilettanti che nel 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir (redditi diversi), nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi delle nuove disposizioni (articolo 36, comma 6, D.lgs. 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile non possa superare l'importo complessivo di 15.000 euro. Dagli atti parlamentari emerge che la quota esclusa dalla base imponibile, per i compensi dei dilettanti, è pari a 15.000 euro anche per il 2023: il limite è dunque unico a prescindere dall'applicazione di un duplice inquadramento fiscale e, per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina le imposte si applicano in via ordinaria (prima, invece, la quota eccedente era soggetta, per i primi 20.658,28 euro, all'aliquota a titolo di imposta del 23% oltre alle addizionali regionali e comunali e, solo sulla parte ulteriore, al regime ordinario).

Per tali motivi, secondo l'Agenzia delle entrate, i compensi erogati dal 1° luglio 2023 sono soggetti a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, tenendo conto, per il 2023, degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio - giugno 2023 esenti fino a 10.000 euro.



SETTORI E PROFESSIONI CON TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25% LA DISPARITÀ MEDIA

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con Decreto 365/2023, ha reso noti, sulla base dei dati Istat, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla L. 92/2012 per l'anno 2024.

Il tasso di disparità medio rilevato per l'anno 2022 è pari al 9,8%. La soglia sopra la quale un settore è caratterizzato da un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% del valore medio è pari al 12,2%.

Di seguito si riportano i principali settori e le relative mansioni.

I settori e le professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al Decreto (<https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/settori-e-professioni-caratterizzati-da-tasso-di-disparita-uomo-donna-0>).

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenerVi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO DELL'ERA
Studio Dell'Era Consulenti del Lavoro Associati

